

A questo prop  
ri (2011)<sup>4</sup> che

*re che la prova ai natura scientifica è affidabile, se basata su criteri accettati e condivisi dalla comunità scientifica che l'accredita sulla scorta delle conoscenze e dei progressi raggiunti in quel momento storico-culturale; scientifico è utilizzare tecniche e metodologie a riconosciuta validità clinica, intanto in quanto applicate nella maggioranza dei casi e dalla maggioranza dei periti; scientifico è non esprimere opinioni che derivano dalla sola esperienza di quel perito; scientifico è poter fornire un parere motivato e valido che tenga conto di tutto quello che - allo stato - costituisce patrimonio comune e condiviso della nostra conoscenza e del nostro operare come periti e/o consulenti".*

Sempre in riferimento al Rorschach e alla scientificità del metodo, molto interessante è la presa di posizione ufficiale della la *Society for Personality Assessment* che in un suo contributo (*Journal of Personality Assessment*, 2005)<sup>5</sup> sull'utilizzo del test in ambito forense lo definisce utile e valido come metodologia d'indagine della personalità. Il documento - una vera e propria presa di posizione - chiarisce che "*Il Rorschach è uno strumento appropriato per uso clinico e forense*". Continua il documento fornendo i principi su cui basarsi riguardo l'uso del test, nonché la sottolineatura della necessità di speciale competenza ed esperienza per l'utilizzazione del test all'interno delle perizie, auspicando nelle conclusioni ricerche sempre più approfondite e chiarendo, nel finale, che "*Non siamo comunque d'accordo con*

*io rifiuto o la riduzione di ogni parere tecnico dove i dati scientifici non la garantiscano*".

Quindi, prendono le distanze da quelle correnti di pensiero che demandano a tecniche e test psicologici solo se garantiti in modo assoluto ed esclusivo dai dati cosiddetti scientifici. Per concludere, appare necessario che gli esperti che partecipano alla consulenza abbiano lealtà alla propria etica e alla propria disciplina e consapevolezza che alla base di ogni rapporto professionale in campo psicologico deve esserci la giusta distanza dall'altro, evitando contaminazioni senza confini in cui i ruoli di ognuno non sono più rintracciabili nel percorso peritale.

Solo in questo modo sarà possibile costruire una consulenza tecnica o una perizia accettabile, attraverso un reale confronto fra consulenti e un costruttivo rapporto di colleganza, a prescindere dalle differenti posizioni, a beneficio delle richieste del giudice e, soprattutto, nell'interesse dei saperi a cui fanno riferimento le scienze umane e il diritto.

## **PARERE DELL'ESPERTO**

### **PROTOCOLLI ATTUATIVI IN TEMA DI ASCOLTO DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI CIVILI**

di

Pompilia Rossi

*Avvocato, Foro di Roma  
Esperta in diritto di famiglia  
e diritto minorile*

L'ascolto del minore è, come noto, lo strumento attraverso cui questo ultimo partecipa alla assunzione delle decisioni che lo riguardano; l'ascolto si differenzia dalla testimonianza poiché non è finalizzato ad accertare i fatti, ma alla persona del minore

quale manifestazione di opinioni ed emozioni.

Il diritto del minore ad essere ascoltato è affermato in numerose disposizioni normative nazionali e convenzioni di diritto internazionale e su ciò è stato già dedotto in un precedente articolo (newsletter n. 38 del 2009). La valorizzazione dell'ascolto è stata trascurata nel nostro ordinamento tanto da creare una normativa disorganica; qui oggi trattiamo la problematica dell'ascolto e la sua concreta attuazione nei procedimenti civili. I procedimenti soprattutto interessati sono quelli civili minorili (adozione e giudizi de potestate) e, con l'introduzione della L. 54/06 sull'affidamento condiviso, i procedimenti di separazione, di coppie coniugate e di fatto, e di divorzio. In tali giudizi il tema dell'ascolto del minore era inesistente sino, appunto, alla entrata in vigore della 54/06, che, con l'introduzione dell'art. 155 sexies cc, ha qualificato "regola" l'audizione del minore nei procedimenti di separazione e di divorzio.

La norma richiama una forma di obbligatorietà da parte del giudice di disporre l'audizione del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore, ove risultante capace di discernimento; l'ascolto viene realizzato dal Giudice del procedimento, eventualmente assistito da un ausiliario (nominato ex art. 68 cpc) esperto in scienze psicologiche o pedagogiche. Il Giudice potrà delegare l'ausiliario anche preventivamente per valutare la capacità di discernimento del minore infradodicesimo.

Ampio riconoscimento al diritto del minore ad essere ascoltato è stato sancito dalla giurisprudenza di legittimità: la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 2238/09 del 21 ottobre 2009 (già trattata nella newsletter n. 40 e n. 41 del 2010) ha affermato la obbligatorietà da parte del giudice di procedere all'audizione del minore, salvo che ciò possa essere in contrasto con gli interessi di

<sup>4</sup> Fornari U., *Brainfactor Cervello e Neuroscienze*, marzo-aprile 2011

<sup>5</sup> *Journal of Personality Assessment, Situazione del Rorschach nella pratica clinica e forense. Un rapporto ufficiale del Board della Society for Personality Assessment*, vol. 85, n° 2, October 2005

questo ultimo e la necessità di motivare con la eventuale assenza di discernimento del minore l'omesso ascolto. In tale decisione la Corte tra l'altro definisce il mancato ascolto quale violazione della Convenzione di Strasburgo (art. 6) nonché violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo, qualora l'ascolto non venga ritenuto contrario agli interessi del minore. Ulteriore decisione da segnalare è la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 26 marzo 2010 (n. 7282) che ha precisato che il minore è soggetto di diritti e la sua volontà assume rilevanza nel procedimento di cui è parte necessaria; che l'audizione non può essere considerata né atto di indagine né testimonianza, ma strumento finalizzato a veicolare nel procedimento le opinioni del minore; che il minore va ascoltato con tutte le cautele necessarie alla tutela della sua integrità psico-fisica; che l'audizione dovrà essere condotta dal giudice o direttamente o delegando il tutto ad un organo professionalmente più attrezzato a sostenere una interlocuzione diretta, tenendo presente l'età ed il grado di maturità del minore.

Sia nella legislazione che nella giurisprudenza si usa il termine "audizione" piuttosto che quello di "ascolto", al fine proprio di evidenziare l'aspetto processuale di tale mezzo.

Ulteriore distinguo: se poniamo in confronto il verbo "sentire" con quello di "ascoltare" si evince che con il primo si intende che da parte di chi compie l'attività siano assunte informazioni utili per il procedimento ed utilizzabili in esso; con il termine "ascoltare" si pone in risalto la posizione del minore nei procedimenti che lo riguardano, nell'esercizio del proprio diritto ad essere informato e ad esprimere la propria opinione.

In sede processuale vi sono problematiche riguardanti le possibili implicazioni che pone l'ascolto inteso quale esercizio di un diritto del minore: quando l'ascolto risponde alla

necessità di rendere effettivo il diritto ad esprimere liberamente le opinioni del minore (nonché di essere informato sulla natura del procedimento e sulle possibili decisioni che possono essere assunte) diventa rilevante ipotizzare possibili cause di violazione del principio del contraddittorio nei procedimenti in cui il minore non è rappresentato in giudizio da un curatore speciale, quale quello di separazione e divorzio dei genitori, in cui si può ipotizzare un contrasto di interessi tra la sua posizione e quella dei suoi genitori, rappresentanti ex lege. Diventa altresì rilevante individuare modalità adeguate affinché l'ascolto del minore costituisca una effettiva opportunità da parte di questo ultimo di esprimere i propri bisogni e desideri.

Non vi sono purtroppo norme processuali che regolamentano un momento così determinante per la vita di un minore, e dei suoi genitori, ed al fine di attuare correttamente il diritto all'ascolto sono stati elaborati protocolli nelle diverse sedi giudiziarie la cui stesura ha visto la partecipazione di avvocati, magistrati ed esperti del settore.

Tali protocolli non hanno alcuna valenza precettiva, bensì codificano le cd prassi virtuose per far sì che il momento dell'ascolto rappresenti effettivamente per il minore una opportunità di esprimere propri bisogni e desideri. E' necessario infatti che da un lato si proceda con modalità rispettose del minore, della sua sensibilità e meno offensive possibili e dall'altro che l'Autorità Giudiziaria procedente espleti il proprio intervento secondo le norme sostanziali e processuali e, quindi, garantendo il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti.

In questa ottica si inquadra la sottoscrizione di protocolli per l'ascolto, a volte finalizzati solo a regolamentare l'ascolto, a volte inseriti in protocolli per il procedimento di separazione e/o divorzio o, ancora in via più ge-

nerale, per il procedimento civile. Sono stati redatti in sedi diverse di Tribunale e sottoscritti dalle Autorità Giudiziarie locali, da appartenenti da associazioni di avvocati esperti nel settore famiglia e minorile, da figure professionali che comunque interagiscono nel settore quali psicologi.

La redazione di numerosi protocolli nella realtà nazionale è la prova di come il frutto di competenze ed esperienze professionali interdisciplinari possa produrre effetti operativi nell'interesse soprattutto dei minori.

Pur essendo stati redatti in sedi giudiziarie molto diverse tra loro (mole di contenzioso, presenza o meno di magistratura esperta ad esempio), e pur se ciascuno di essi, ovviamente, rappresenta la realtà locale, in tali protocolli si sono individuati elementi comuni su cui è stata posta l'attenzione dei sottoscrittori.

La metodologia utilizzata è stata quella di individuare norme comportamentali (talora già osservate da avvocati e magistrati) e modalità organizzative; in tale ottica in tutti i protocolli è stata evidenziata la necessità di procedere all'ascolto del minore seguendo alcune indicazioni, quali:

- minima offensività dell'audizione;
- utilizzo di modalità che sottraggano il minore alla contrapposta dialettica processuale (si pone l'accento soprattutto sulla presenza delle parti e difensori);
- uso di terminologia adeguata, disponibilità alla comprensione;
- attenzione verso il comportamento non verbale del minore;
- informazione al minore sull'ambiente, sui ruoli e sulle decisioni che saranno assunte;
- verbalizzazione attenta e, ove possibile, videoregistrazione delle dichiarazioni del minore.

\*\*\*

Alla luce di tali parametri, le proposte operative avanzate nei protocolli e costituenti gli elementi comuni di

cui si è accennato possono essere così riassunte.

1)-**Limiti dell'ascolto**: l'ascolto è disposto unicamente nei procedimenti contenziosi e potrà essere disposto solo nei casi in cui debbano essere presi provvedimenti che riguardano l'affidamento e le modalità di frequentazione figlio - genitore non convivente, con esclusione delle ipotesi in cui la vertenza riguardi soltanto gli aspetti economici. Nei procedimenti consensuali, l'ascolto potrà essere disposto solo ove particolari circostanze lo rendano opportuno; potrà, comunque, non essere disposto nella procedura contenziosa quando il giudice ritenga motivatamente che non sia rispondente all'interesse del minore. (In tal senso: protocolli di Milano, Venezia, Verona, Vicenza, Varese, Firenze, Salerno, Lucca, Bassano del Grappa, Campobasso).

Quando il minore è stato già ascoltato in altri sedi giudiziarie l'audizione potrà essere esclusa qualora la ripetizione venga considerata superflua o dannosa se l'opinione del minore rispetto all'oggetto del procedimento sia già emersa (protocolli Campobasso e Varese).

2)-**Tempi dell'ascolto**: esso dovrà essere disposto al fine di evitare insprimenti del conflitto processuale, ad udienza fissa e fuori dall'orario scolastico, in ambiente adeguato all'accoglienza del minore e possibilmente a porte chiuse; si garantirà comunque massima riservatezza e tranquillità al minore (protocolli Verona, Vicenza, Varese, Salerno, Campobasso, Firenze, Roma, Milano, Lucca, Bassano del Grappa). L'Autorità Giudiziaria darà disposizioni affinché a queste udienze venga assicurata particolare priorità ed attenzione, sia in termini di rispetto dei tempi, sia con riferimento al luogo ove l'audizione verrà effettuata (protocollo Salerno). Ove possibile,

l'ascolto sarà effettuato in stanza con specchio unidirezionale e munita di apparato di video-registrazione, avvalendosi, chi procede, anche di eventuali strutture esterne al Tribunale (protocolli di Roma, Firenze, Lucca).

3)-**Ascolto diretto e competenze integrate**: si ritiene auspicabile che l'ascolto venga effettuato dal giudice titolare della procedura, assistito eventualmente dall'ausiliario all'uopo nominato ex art. 68 cpc esperto in scienze psicologiche o pedagogiche (protocolli Roma, Firenze, Verona, Vicenza, Campobasso, Salerno, Varese, Milano, Lucca, Bassano del Grappa).

Il giudice potrà delegare l'ausiliario, in caso di ascolto di un minore infradodicesimo, per valutare preventivamente la capacità di discernimento (protocolli Firenze, Salerno, Campobasso, Milano); il Giudice potrà delegare l'ascolto alla ASL territorialmente competente anche per valutare la capacità di discernimento di un minore infradodicesimo (protocolli Roma, Varese, Milano) o disporre CTU per la valutazione sulla capacità di discernimento dell'infradodicesimo (Campobasso, Vicenza, Salerno, Milano).

4)-**Presenza delle parti e dei difensori**: si auspica che l'audizione si svolga alla presenza del minore, del Giudice titolare della procedura, dell'eventuale ausiliario e, in caso di nomina, del curatore speciale del minore (protocolli Roma, Firenze, Verona, Vicenza, Campobasso, Salerno, Varese, Milano, Lucca, Bassano del Grappa). Al fine di evitare condizionamenti non pare opportuna la presenza delle parti e dei difensori o è prevista tale presenza dietro specchio unidirezionale; le parti ed i difensori potranno sottoporre al Giudice temi e argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore (protocolli Firenze, Verona, Vicen-

za, Salerno, Campobasso, Varese). In senso contrario il protocollo di Roma dinanzi il Tribunale per i Minorenni sottoscritto nel 2007, che prevede la partecipazione all'udienza dei difensori attenendosi a regole ben determinate. Alcuni protocolli (Verona, Vicenza) aggiungono che nel caso in cui uno o entrambi i difensori chiedano di essere presenti all'audizione, il Giudice provvederà motivando in merito. Se il minore richiederà espressamente la presenza di un genitore o di entrambi o di una persona esterna al nucleo (ad es. un insegnante o il terapeuta), la richiesta dovrà comunque essere valutata dal giudice, anche in considerazione dell'età del minore (protocolli di Verona, Vicenza, Salerno).

5)-**Ascolto del minore in CTU**: qualora si proceda all'ascolto del minore in sede di CTU anche tale incombente avverrà alla sola presenza dei consulenti di parte i quali, prima della audizione potranno sottoporre al CTU i temi e gli argomenti sui quali ritengono opportuno sentire il minore. I difensori possono chiedere che l'incombente venga videoregistrato e, qualora necessario, l'audizione verrà espletata in forma protetta (protocolli di Campobasso, Milano, Salerno, Vicenza).

6)-**Verbalizzazione**: l'incontro con il minore sarà verbalizzato con l'aiuto di una persona addetta alla cancelleria e la verbalizzazione sarà integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore (protocolli Roma, Campobasso, Varese). Saranno riportati anche eventuali comportamenti e manifestazioni non verbali (protocolli Roma, Varese, Campobasso); il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale redatto (Milano, Vicenza, Verona, Varese, Campobasso, Salerno, Roma). Alcuni protocolli prevedono la possibilità che la verbalizzazione avvenga in forma sommaria (Salerno,

Verona, Vicenza, Milano). Il recente protocollo di Firenze prevede che l'audizione venga svolta in udienza con audio e videoregistrazione ed il CD posto a disposizione delle parti.

7)-**Informazione:** tutti i protocolli prevedono che prima dell'ascolto il minore dovrà essere adeguatamente informato dal Giudice del suo diritto ad essere ascoltato nel processo, dei motivi del suo coinvolgimento e dei possibili esiti del procedimento; sarà a lui precisato che tali esiti non saranno necessariamente conformi a quanto da lui espresso o richiesto e che quanto da lui dichiarato sarà preso in considerazione dal Giudice ma potrebbe non essere determinante ai fini della decisione.

**ANALISI FUNZIONALE  
E DISCIPLINE  
PSICO FORENSI**  
di

Ugo Fornari

*Già Professore Ordinario di  
Psicopatologia Forense presso  
l'Università degli Studi di Torino*

Negli anni recenti, nell'ambito delle discipline psico forensi (psichiatria forense, psicologia giudiziaria e criminologia clinica) si va affiancando a un modello clinico qualitativo fortemente legato all'abilità intuitiva dell'osservatore un modello quantitativo di tipo neurobiologico che in teoria si propone di integrare, in realtà vuole sostituire il primo, nella pretesa di offrire dati scientifici che "misurano" il funzionamento del cervello, unico depositario da cui parte e ritorna ogni comportamento umano, conforme o difforme che sia. In realtà, *qualsiasi tipo di scienza*, e la nostra in particolare, in generale e

nelle sue diverse articolazioni, è *tutt'altro che neutrale e certa*. E' un modello di approssimazione alla realtà, di avvicinamento a verità umane che, come tali, rimangono sconosciute nella loro intima essenza. Di per sé, essa è fatta di incertezze, è provvisoria e mutevole.

Le ipotesi scientifiche sono assunte *come se* fossero vere o false, dal momento che nulla dice che siano tali (o vere o false). Le leggi scientifiche sono pure ipotesi, sono fallibili, devono essere continuamente falsificate; l'errore nella ricerca è un male di per se stesso *necessario e inevitabile* ("sbagliando si impara"); il suo margine può essere ridotto al minimo, ma non può (e non deve) essere eliminato.

Psichiatria e psicologia cliniche, nei loro aspetti pragmatici, sono discipline che appartengono fondamentalmente alle cosiddette "scienze umane", nel senso che partono dalla persona e a lei ritornano attraverso un osservatore che elabora con la mente le informazioni che riceve, ascolta la sofferenza umana con partecipazione e interagisce con un altro da sé, il suo ambiente di appartenenza e il sistema socio-culturale che sempre fanno da sfondo alla scena sulla quale accadono eventi "patologici" e/o "delinquenziali".

*Non ha pertanto senso alcuno inseguire l'impossibile progetto di una obiettività asettica e imparziale, ancor più, se si tiene conto del fatto che, nell'ambito specifico di cui ci stiamo interessando*

1. l'essere portatore di una patologia morfo funzionale a carico di una o più aree quali la corteccia prefrontale ventro-mediale e dorso-laterale, l'amigdala, i gangli della base, l'insula e altre strutture viciniori non implica automaticamente (nel senso di causa→effetto) che i meccanismi psicologici alla base dell'imputabilità, della libertà, della capacità di prendere decisioni e di altre nostre capacità siano automaticamente

compromessi, per cui da quella discende una incapacità o un difetto qualsiasi;

2. alterazioni anatomico funzionali dei lobi frontali e del sistema limbico non possono, da sole, spiegare la complessità della psicopatologia e rischiano di ridurre il comportamento umano ad ambiti e dimensioni semplicisticamente "neurologiche" che, allo stato, sono ben lungi dall'ottenere una loro validazione clinica.

Pertanto, se è vero che con le nuove metodologie di ricerca abbiamo oggi un potentissimo microscopio per esaminare i processi molecolari che sono associati alle funzioni della mente e ai suoi disturbi, è altrettanto vero che il correlato neurale permette di rafforzare la prova del disfunzionamento mentale, a prescindere dal significato causale o correlazionale del rapporto tra cervello e comportamento. Analogamente, in ambito psicodiagnostico, una valutazione neuropsicologica può al massimo stabilire la compromissione di una funzione, ma non necessariamente la presenza di una lesione organica cerebrale.

*Inoltre, ogni compromissione funzionale deve essere valutata nell'ambito di un discorso clinico che prenda in considerazione l'intera persona, nella sua storia di vita irripetibile e non riproducibile in laboratorio.*

Anche in una valutazione neuropsicologica o di neurimaging, pertanto, la clinica ancora una volta rimane sovrana nell'interpretazione, nell'integrazione e nella valutazione dei dati raccolti, dal momento che, tra l'altro, le tecniche di valutazione sperimentale vengono applicate in situazioni artificiali e decontestualizzate che nulla hanno a che condire con la realtà ("quella" relazione e "quella" situazione e non altra) in cui il fatto giuridicamente rilevante è avvenuto.